

Citta' metropolitana di Torino

A/1266 - R.R. 10/R/2003 - pubblicazione di annuncio relativo a D.D. n. 2337 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Gravio, in Comune di San Giorio di Susa, ad uso potabile, assentita al CAI Sezione di Torino.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2337 del 02/05/2023; Pratica n. A1266

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al CAI Sezione di Torino con sede legale in Torino, Via Barbaroux n. 1 C.F 80062110012 P.IVA 02186330011 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della **licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Gravio**, in Comune di San Giorio di Susa - località Pianetti, ad uso potabile a servizio del Rifugio GEAT VAL GRAVIO, in sostituzione del prelievo da sorgente (TO-S-10019), assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso potabile.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere effettuato nel periodo compreso **tra il 1° GENNAIO** ed il **31 DICEMBRE** di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di tubo pescante dalla vasca di carico della centralina idroelettrica situata a monte del rifugio sulla sponda sinistra del Torrente Gravio, in modo che la portata massima e media non superi i 0,1 l/s;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso **potabile** a servizio del Rifugio GEAT VAL GRAVIO, previa acquisizione del giudizio di idoneità delle acque ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. e nel rispetto delle condizioni riportate nel parere dell'ASLTO3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Provvedimento di cui alla D.D. n. 85 del 17/04/2023 "*art. 26 L.R. 19/2009 e s.m.i. verifica di compatibilità con il Piano d'Area e contestuale verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di Incidenza art. 43 L.R. 19/2009 per la realizzazione di un impianto di attingimento acqua dal Torrente Gravio nel Parco Naturale Orsiera Rocciavré coincidente ZSC IT1110006*" rilasciato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie. Non dovranno altresì essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore minimo del Deflusso Ecologico pari a 80 l/s;
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;

5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
6. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso potabile** (soggetto alla riduzione del 50%) relativo all'annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
7. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)